

COMUNICATO UFFICIALE N.1593 DEL 10 MAGGIO 2019

Consiglio federale n. 7 – Roma, 10 maggio 2019

DELIBERA N.383/2019

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n. 430/A assunta in data 6 ottobre 2017 con la quale il Sig. Bogdan Tanjevic, è stato nominato Direttore Generale Tecnico del Settore Squadre Nazionali e del Settore Attività Giovanili;
- preso atto della nota a firma del Sig. Tanjevic con la quale, per motivi personali sopravvenuti, lo stesso comunica la propria sospensione dall'incarico di cui sopra;
- ravvisata la necessità di dare continuità all'attività svolta dal Sig. Tanjevic;
- vista la propria delibera n.437/A assunta in data 6 ottobre 2017 con la quale è stato conferito al Sig. Andrea Capobianco l'incarico di Responsabile Tecnico del CNA, Responsabile Tecnico della Nazionale Under 18 Maschile e Referente dei Centri Tecnici Federali Maschili,
- ritenuto pertanto opportuno conferire l'incarico di Direttore Tecnico Generale ad interim, con particolare riguardo al Settore Squadre Giovanili maschili, al tecnico Andrea Capobianco;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

conferire l'incarico di Direttore Tecnico Generale ad interim, con particolare riguardo al Settore Squadre Giovanili maschili, al Sig. Andrea Capobianco fino alla scadenza del proprio contratto prevista per il 30 settembre 2019.

DELIBERA N.384/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il D.lgs. 8 gennaio 2004, n.15;
- vista la legge 11 gennaio 2018, n.8;
- visto lo Statuto del CONI in vigore;
- vista la delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1613 del 4 settembre 2018e il successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport del 14 settembre 2018 di approvazione dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Disciplina Sportive Associate;

- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.375 del 20 settembre 2018 di autorizzazione del Presidente del Consiglio Nazionale del CONI alla nomina dei Commissari ad Acta per l'attuazione delle modifiche statutarie necessarie al recepimento dei Principi fondamentali di cui sopra;
- vista la comunicazione del 25 settembre 2018 del Segretario Generale del CONI con la quale nomina il professor Pierluigi Matera quale Commissario ad acta della Federazione Italiana Pallacanestro al fine di provvedere all'adeguamento dello Statuto federale ai Principi Fondamentali sopra richiamati e alla legge 11 gennaio 2018, n.8;
- vista la nota del 29 marzo 2019 con la quale il commissario ad acta ha trasmesso il nuovo testo dello Statuto FIP adeguato ai Principi Fondamentali e alla legge 11 gennaio 2018, n.8;
- vista la delibera n.29/2019 assunta dal Presidente federale l'8 aprile 2019 con la quale è stato approvato il nuovo testo dello Statuto federale come emendato dal Commissario ad Acta della FIP e trasmesso con nota del 29 marzo 2019;
- visto il decreto del Commissario ad acta del 12 aprile 2019 con il quale decreta l'approvazione del nuovo Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro al solo fine di assicurarne la conformità ai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come modificati dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1613 del 4 settembre 2018, e alla Legge 11 gennaio 2018, n.8;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.29/2019 assunta dal Presidente federale l'8 aprile 2019.

DELIBERA N.385/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;
- visto l'articolo 59 dello Statuto federale nel quale si stabilisce che conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le Affiliate professionistiche, sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P., per delega e secondo le modalità e i principi approvati dal C.O.N.I. Per i compiti di cui al comma precedente, la F.I.P. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, di un apposito Organismo Tecnico denominato Com.Te.C.;
- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico in cui si stabilisce che la Commissione Tecnica di Controllo: formula proposte al Consiglio federale e al Presidente della FIP ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari della pallacanestro professionistica; esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società di pallacanestro professionistiche allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586; collabora con gli organi istituiti dal CONI in materia di controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società sportive professionistiche; svolge ogni altra funzione attribuita dalle normative federali;
- visti gli articoli 20 e seguenti del Regolamento Esecutivo settore professionistico riguardanti i controlli in materia economico finanziaria a carico delle Società professionistiche;

- considerata la Convenzione sottoscritta tra FIP e l'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto lo scambio delle informazioni per verificare l'equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche;
- preso atto che la Società Auxilium Pallacanestro Torino Spa (cod. FIP 52451) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 7 maggio 2019;
- considerato che per le sanzioni contestate nel verbale di cui sopra, la Commissione Tecnica di Controllo chiede al Consiglio federale di applicare nei confronti della Società Auxilium Pallacanestro Torino Spa (cod. FIP 52451) la sanzione di 8 (otto) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2018/2019 e la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2019/2020;
- visto l'articolo 25 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, che disciplina le sanzioni;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di applicare nei confronti della Società Auxilium Pallacanestro Torino Spa (cod. FIP 52451) la sanzione di 8 (otto) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2018/2019 e la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2019/2020.

DELIBERA N.386/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- preso atto della delibera n. 300/2019 del Consiglio Federale del 22 marzo 2019, relativa alla istituzione del Club Italia, fondato per custodire e rendere accessibile nel tempo la memoria di una élite di atleti e allenatori che dal 1921, anno di fondazione della Federazione, hanno conferito lustro alla Pallacanestro italiana contribuendo al piazzamento sul podio delle squadre nazionali senior, maschili e femminili in occasione dei Giochi Olimpici, del Campionato del Mondo o del Campionato Europeo, sia nella pallacanestro cinque contro cinque, che nel 3x3;
- preso atto della delibera n. 300/2019 del Consiglio Federale del 22 marzo 2019, con la quale sono stati nominati presidente del Club Italia Roberto Brunamonti e segretario del Club Italia Massimo Blasetti;
- ravvisata l'esigenza di istituire un regolamento del Club Italia;

DELIBERA

- l'approvazione del Regolamento relativo al "Club Italia" che forma parte integrante della presente delibera.



REGOLAMENTO DEL CLUB ITALIA

Art. 1 Istituzione

La Federazione Italiana Pallacanestro ha istituito il Club Italia con delibera n. 300 del Consiglio Federale del 22 marzo 2019.

Art.2 Finalità

La Federazione Italiana Pallacanestro intende istituire un club riservato ad atleti ed atlete che si sono particolarmente distinti per la diffusione e per lo sviluppo della pallacanestro italiana con la conquista di medaglie nelle massime competizioni internazionali ufficiali.

Art.3 Categorie

Sono inseriti nel Club Italia gli atleti e le atlete che hanno conquistato una medaglia, d'oro, d'argento o di bronzo, ad un Campionato Europeo, un Campionato Mondiale o ai Giochi Olimpici con la Nazionale A maschile, con la Nazionale A femminile o con le Nazionali 3x3. Oltre agli atleti ed alle atlete è inserito nel Club Italia anche l'Allenatore della relativa squadra nazionale.

Art.4 Inserimento

L'inserimento nel Club Italia avviene di diritto, per atleti, atlete ed allenatori che hanno ottenuto piazzamenti nelle manifestazioni di cui all'art.3.

Art.5 Coinvolgimento nelle attività federali

Coloro che sono inseriti nel Club Italia potranno essere coinvolti, a seguito di invito del Presidente Federale, in qualità di testimonial o altro, nelle attività federali che si svolgeranno nel proprio ambito territoriale e in occasione di incontri delle squadre nazionali.

DELIBERA N.387/2019

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

recepite le novità introdotte dal D.lgs 139/2015 e revisione dei Principi Contabili (OIC);

ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio Consuntivo d'esercizio 2018, che espone una perdita d'esercizio di €.1.112.058 con la quale propone:

- il ripianamento della perdita mediante l'utilizzo della Riserva Indivisibile;

- l'adeguamento del fondo di dotazione attraverso l'utilizzo della Riserva Indivisibile per €.100.000;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo d'esercizio 2018, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della società di revisione indipendente, per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- di ripianare la perdita mediante l'utilizzo della Riserva Indivisibile per €.1.112.058;
- di adeguare il fondo di dotazione attraverso la Riserva Indivisibile per €.100.000.

DELIBERA N.388/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

vista la comunicazione del Coni prot.n.54 del 14.03.2019 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2019;

ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2019 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2019;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2019;

DELIBERA

- di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2019 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.389/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato il C.U. n. 1405 del 19/03/2019 con il quale il Giudice sportivo Nazionale ha disposto l'esclusione della Società Mens Sana Basket 1871 SSD ARL (cod. 054507) dal Campionato di Serie A2 maschile 2018/2019;

considerato che la Società sopracitata svolge al momento esclusivamente attività giovanile;

vista la delibera n. 389/2018 con la quale è stato licenziato il Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società non professionistiche 2018/2019;

preso atto del mancato pagamento della sesta rata 2018/19, scaduta in data 16 Aprile u.s., disciplinato dal paragrafo 1.10 di cui sopra, da parte della Società Mens Sana Basket 1871 SSD ARL;

visto il paragrafo 1.10 del Comunicato Ufficiale sopracitato nel quale è stato disposto, per le sole Società partecipanti esclusivamente a campionati giovanili, che la società inadempiente con il pagamento delle rate, successivamente al quattordicesimo giorno dopo la scadenza o nel termine diversamente previsto dalla Segreteria Generale, sarà esclusa dal massimo Campionato cui partecipa e gli atleti saranno svincolati d'ufficio;

ritenuto di dover sanzionare il mancato pagamento della sesta rata da parte della Società sopracitata;

preso atto che ad oggi il massimo campionato cui prendere la parte la società Mens Sana Basket 1871 SSD ARL è il Campionato Under 20 maschile;

DELIBERA

di escludere, con effetto immediato, la Società Mens Sana Basket 1871 SSD ARL (cod. 054507) dalla partecipazione al Campionato Under 20 maschile e di provvedere allo svincolo degli atleti.

DELIBERA N.390/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti i punti 1.3.1.4 e 1.3.2.4 delle Disposizioni Organizzative Annuali dilettantistiche a.s. 2019/2020 in cui si prevede che le Società devono assolvere l'obbligo di presentazione della fidejussione depositando, entro un termine perentorio presso la LNP, l'originale cartaceo della fideiussione bancaria a favore di LNP, redatta in base al modello predefinito;

vista la nota della Lega Nazionale Pallacanestro, datata 4 aprile 2019 a firma del Segretario Generale LNP, con cui è stato inoltrato il testo predefinito della fideiussione bancaria a favore di LNP, da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale, che tutte le Società partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici maschili devono presentare per l'a.s. 2019/2020;

considerato che la Lega Nazionale Pallacanestro rispetto l'anno sportivo precedente propone due modifiche al testo della fideiussione, ossia un importo diverso che la Società deve garantire a seconda del "curriculum sportivo/amministrativo" e la possibilità di ricorrere alla escussione della fideiussione per l'adempimento di obbligazioni da parte di tutti i tesserati ad eccezione dei procuratori regolarmente tesserati e riconosciuti;

preso atto del parere fornito dal legale della Lega Nazionale Pallacanestro che si allega agli atti della odierna riunione;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il modello predefinito di fideiussione bancaria che le Società partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici devono depositare presso la LNP, con il seguente testo:

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO BANCARIO (FAC-SIMILE)

FIDEIUSSIONE N° _____

Spettabile
Lega Nazionale Pallacanestro
Piazza dei Martiri 5
40121 Bologna
P.I. 03290941206
PEC: leganazionalepallacanestro@sirbopec.org

Premesso:

- che la Società codice FIP..... PARTITA IVA ha richiesto di partecipare al primo Campionato Nazionale Maschile Dilettanti denominato Serie A2;

che a tal scopo ha accettato lo Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni Organizzative Annuali 2019/2020 emessi dalla FIP e lo Statuto, i Regolamenti 2019/2020 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che l'ammissione al primo Campionato Nazionale maschile Dilettanti prevede il rilascio di fidejussione bancaria a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla predetta Società nei confronti della FIP, della Lega Nazionale Pallacanestro e di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso atleti, allenatori, preparatori fisici, dirigenti tesserati e Società affiliate FIP;
- che detta garanzia deve essere considerata operativa per il pagamento integrale dei debiti della Società per tutti gli obblighi derivanti da:
 - Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni e le Disposizioni Organizzative Annuali 2019/2020 emessi dalla FIP;
 - Statuto, i Regolamenti e le delibere 2019/2020 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro;
 - decisioni della FIP;
 - decisioni della Lega Nazionale Pallacanestro con specifico riferimento a quanto previsto dalle DOA 2019/2020.
- Che detta garanzia deve essere considerata operativa fino all'ammontare massimo di euro 25.000,00 in caso di mancato pagamento somme acclarato da ingiunzioni o lodi arbitrali emessi ai sensi delle vigenti disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro.

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta , con sede in, iscritta al n. Registro Società del Capitale Sociale €.....nella persona dei suoi legali rappresentanti Sig. nato a..... il e Sig. nato a..... il nella loro rispettiva qualità di e , iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. e con la presente dichiara di prestare fidejussione solidale per conto della Società PARTITA IVA obbligandosi irrevocabilmente a corrispondere immediatamente alla prima richiesta scritta, sino alla concorrenza di € 120.000,00 (euro centoventimila/00); € 100.000,00 (euro centomila/00) € 80.000,00 (euro ottantamila/00) in favore e nell'interesse della Lega Nazionale Pallacanestro.

La presente fidejussione viene prestata con espressa volontà di deroga agli art. 1945,1955 e 1957 C.C. ed è valida dal 9 luglio 2019 fino al 30 giugno 2020 e garantisce anche i debiti assunti nel periodo 1 maggio 2019 – 30 giugno 2020 nei confronti degli stessi soggetti, senza alcuna eccezione e senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale.

La si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto principale e nonostante

opposizioni al pagamento formulate dal debitore principale e l'esistenza di contestazioni; si impegna pertanto a versare alla Lega, entro 30 giorni dalla ricezione di specifica richiesta, la somma dovuta quale oggetto della prestazione del garante, in conseguenza dell'inadempimento della società..... agli obblighi di cui alla premessa, con accessori e spese compresi nella garanzia fidejussoria, sempre e comunque nei limiti dell'importo massimo per il quale viene prestata la presente garanzia.

La presente garanzia è rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Tutte le spese, le imposte, e tutti gli altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia sono a carico della società e non della Lega.

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

A tutti gli effetti della prestata garanzia e di ogni altro rapporto con la FIP e la Lega Nazionale Pallacanestro, il domicilio della sottoscritta Banca si elegge al seguente indirizzo:

.....

FIRMA

Ai sensi ed per gli effetti degli art. 1341,1342 C.C. si approvano espressamente:

1. L'utilizzo della garanzia a prima richiesta;
2. la deroga del disposto di cui agli art. 1945,1955 e 1957 C.C.
3. la deroga di competenza territoriale in sede di contenzioso

FIRMA

NOTA PER L'ISTITUTO BANCARIO: Ogni istituto bancario, per il tramite della propria filiale, dovrà inviare mezzo pec a leganazionalepallacanestro@sirbopec.org copia della fidejussione rilasciata.

DELIBERA N.391/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le note del 12 e 21 giugno 2018, 23 novembre 2018 e 15 febbraio 2019 con le quali la Lega Nazionale Pallacanestro ha richiesto alla Federazione la possibilità di prevedere un istituto avente ad oggetto il passaggio del titolo sportivo senior tra Affiliate;

- visto l'articolo 140 del Regolamento Organico rubricato "Titolo sportivo" in cui è previsto che il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FIP delle condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione di una Società ad un determinato Campionato e non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica;
- ritenuto opportuno codificare che una Società che non ritiene di poter partecipare al Campionato cui ha diritto in virtù dei risultati sportivi conseguiti, possa rilasciare il proprio titolo sportivo a favore di un'altra Società, potendo continuare a svolgere attività agonistica federale senza incorrere in alcuna sanzione;
- ritenuto altresì di poter prevedere che il titolo sportivo rilasciato da una Società possa essere attribuito ad altra Società che dimostri, mediante la presentazione di confacente documentazione, di poter partecipare al Campionato senior del cui titolo intende avere l'attribuzione;
- ravvisata la necessità di istituire una Commissione ad hoc che rediga il testo della norma che disciplina l'istituto dell'attribuzione del titolo sportivo;
- individuati i consiglieri Marco Tajana e Matteo Marchiori, la Rappresentante della Consulta Margaret Gonnella, il Presidente della Commissione Carte federali Giovanni Adami e il Segretario della Commissione Tecnica di Controllo come persone idonee a comporre la Commissione ad hoc di cui sopra;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dei soggetti di cui sopra a far parte della Commissione ad hoc che dovrà redigere il testo della norma che disciplina l'istituto dell'attribuzione del titolo sportivo;
- ritenuto opportuno conferire mandato al Presidente federale affinché deliberi il testo del nuovo articolato definito dalla Commissione di cui sopra;

DELIBERA

di approvare l'introduzione dell'istituto dell'attribuzione del titolo sportivo senior a partire dalla stagione sportiva 2019/2020;

di nominare una Commissione ad hoc per la stesura della norma che disciplina l'istituto dell'attribuzione del titolo sportivo composta dai consiglieri Marco Tajana e Matteo Marchiori, dalla Rappresentante della Consulta Margaret Gonnella, dal Presidente della Commissione Carte federali Giovanni Adami e dal Segretario della Commissione Tecnica di Controllo;

di conferire mandato al Presidente federale di licenziare il testo definitivo una volta condiviso dalla Commissione all'uopo istituita.

DELIBERA N.392/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.12/2017 con la quale si prendeva atto dell'Accordo Quadro tra la Lega Nazionale Pallacanestro e l'Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro valido per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019;
- vista la propria delibera n.390/2019, assunta in data odierna, con la quale viene approvato il modello predefinito di fideiussione bancaria che le Società partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici devono depositare presso la Lega Nazionale Pallacanestro;

- vista la propria delibera n.376/2019, assunta in occasione della riunione del 22 marzo 2019, con la quale sono state emanate le Disposizioni Organizzative Annuali dei Campionati Dilettantistici senior Nazionali per l'anno sportivo 2019/2020;
- visti i punti 1.3.1.4 e 1.3.2.4 delle Disposizioni sopra citate in cui viene stabilito che la fideiussione è posta a garanzia dei crediti LNP e anche a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti di ingiunzione e/o lodi arbitrali, resi esecutivi dalla C.V.A. e, per obbligazioni assunte nella stagione 19/20 e nei mesi di maggio e giugno 2019, può essere escussa, una volta decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento;
- preso atto della volontà espressa dalla Lega Nazionale Pallacanestro e dall'Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro, di rinnovare l'Accordo Quadro per la stagione sportiva 2019/2020 con il medesimo testo delle precedenti stagioni e adeguando l'inciso riferito alla fideiussione a quanto disposto dalla delibera n.390/2019 sopracitata;
- ritenuto il testo dell'accordo presentato coerente con le normative federali vigenti;

DELIBERA

di prendere atto della volontà espressa dalla Lega Nazionale Pallacanestro e l'Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro di rinnovare l'Accordo Quadro tra le due Associazioni per l'anno sportivo 2019/2020.

Di stabilire che, diversamente da quanto stabilito dal precedente Accordo Quadro tra la Lega Nazionale Pallacanestro e l'Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro la Fidejussione obbligatoria per le società che partecipano al campionato di serie A2 e serie B maschili potrà essere utilizzata anche a garanzia dei crediti degli allenatori riconosciuti da lodi arbitrali esecutivi, come previsto dalla Disposizioni Organizzative Annuali vigenti. In caso di escussione totale o parziale, le Società hanno l'obbligo di ripristinare la fideiussione entro 20 giorni dall'escussione medesima.

DELIBERA N.393/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 388/2018 con la quale è stato licenziato il Comunicato Ufficiale n. 1064 riguardante i contributi a carico delle Società professionistiche 2018/2019;
- vista la delibera n. 389/2018 con la quale è stato licenziato il Comunicato Ufficiale n. 1065 riguardante i contributi a carico delle Società non professionistiche 2018/2019;
- visto il paragrafo 1.9 del Comunicato Ufficiale n. 1064 e il paragrafo 1.10 del Comunicato Ufficiale n. 1065 nei quali è sancito che la Società inadempiente alla scadenza della rata che provvede al pagamento della stessa tra l'ottavo ed il quattordicesimo giorno dopo la scadenza riceverà una sanzione economica in base ai massimali presenti nel Regolamento di Giustizia previsti per ciascun campionato e sarà deferita agli Organi giudicanti per i provvedimenti disciplinari di competenza (tre punti di penalizzazione nel massimo campionato e ulteriori provvedimenti);
- visto l'articolo 52 comma 7 del Regolamento di Giustizia nel quale è sancito che l'Affiliata che nel corso della stagione sportiva abbia raggiunto o superato i 7 punti di penalizzazione a seguito di più sanzioni dovute a ritardati versamenti delle varie rate, sarà esclusa dal campionato;
- ritenuto necessario uniformare la disciplina dell'articolo 52 comma 7 del Regolamento di Giustizia alla disciplina dei Comunicati Ufficiali dei contributi sopracitati in merito al numero dei punti di penalizzazione necessari per prevedere l'esclusione dal massimo campionato disputato per ritardati versamenti delle rate;

- considerato opportuno prevedere la modifica dei punti prevedendo multipli di tre in virtù di quanto previsto dai Comunicati Ufficiali dei contribuiti;
- sentita la proposta avanzata per le vie brevi dalla Segreteria Generale con la quale si propone di fissare in 6 (sei) il numero di punti di penalizzazione a seguito dei quali prevedere l'esclusione dal campionato per la Società che riceve più sanzioni dovute a ritardati versamenti delle varie rate;
- ritenuta la proposta meritevole di essere accolta;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, il testo dell'articolo 52 comma 7 del Regolamento di Giustizia come di seguito:

Art. 52 - Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato (delibera n.527 C.F. 05/06/2013 – delibera n.278 C.F. 29/04/2016 – delibera n.393 CF 10/05/2019)

[1] La reiterata inosservanza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle ammende comminate dagli Organi federali, rimasta senza esito l'intimazione ultimativa, comporta l'ESCLUSIONE dal campionato.

[2] Le Affiliate che non hanno ottemperato all'obbligo della partecipazione ai campionati giovanili sono escluse dal campionato al quale avrebbero diritto di partecipare. A dette Società sarà applicata un'ammenda pari al doppio di quanto stabilito per la prima rinuncia.

[3] Il mancato o parziale versamento della prima rata campionati comporta la perdita del diritto al rinnovo di autorità degli atleti interessati e, per le Società Nazionali, anche la perdita del diritto di iscrizione al massimo campionato di pertinenza.

[4] Il versamento successivo al quattordicesimo giorno dalla scadenza delle somme dovute per la seconda, terza, quarta, quinta rata campionati comporta l'esclusione dal massimo campionato disputato.

[5] Il mancato o parziale versamento della sesta rata entro i nuovi termini disposti dalla Segreteria Generale in caso di mancato adempimento dei termini previsti nelle DOA da parte di Società che sta partecipando, nel massimo campionato in cui sta prendendo parte, ad una eventuale fase di play off o di play out o comunque ad eliminazione diretta, comporta l'esclusione dal massimo campionato disputato.

[6] Ai legali rappresentati delle Società sanzionate ai sensi dei commi 3,4 e 5 precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 44 del presente Regolamento.

[7] L'Affiliata che nel corso della stagione sportiva abbia raggiunto o superato i **7 6** punti di penalizzazione a seguito di più sanzioni dovute a ritardati versamenti delle varie rate, sarà esclusa dal campionato. Ai legali rappresentati della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 44 del presente Regolamento.

DELIBERA N.394/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;
- preso atto della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data 09/07/94, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro un Settore Professionistico;
- visto l'articolo 59 dello Statuto federale nel quale si stabilisce che conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le Affiliate professionistiche, sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P., per delega e secondo le modalità e i principi approvati dal C.O.N.I. Per i compiti di cui al comma precedente, la F.I.P. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, di un apposito Organismo Tecnico denominato Com.Te.C.;
- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico in cui si stabilisce che la Commissione Tecnica di Controllo: formula proposte al Consiglio federale e al Presidente della FIP ai fini

dell'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari della pallacanestro professionistica; esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società di pallacanestro professionistiche allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586; collabora con gli organi istituiti dal CONI in materia di controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società sportive professionistiche; svolge ogni altra funzione attribuita dalle normative federali;

<u>visti</u>	gli articoli 20 e seguenti del Regolamento Esecutivo settore professionistico riguardanti i controlli in materia economico finanziaria a carico delle Società professionistiche;
<u>ritenuto</u>	di fissare per le Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato di Serie A 2019/2020;
<u>letta</u>	la proposta della Commissione Tecnica di Controllo;
<u>sentita</u>	la relazione del segretario della Commissione Tecnica di Controllo;
<u>sentito</u>	il Presidente della Lega Basket di Serie A;
<u>visti</u>	i principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali approvati dal Consiglio Nazionale del CONI;
<u>considerata</u>	la Convenzione sottoscritta tra FIP e l'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto lo scambio delle informazioni per verificare l'equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche;

DELIBERA

di stabilire la seguente normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato di Serie A a.s. **2019/2020**.

PARTE PRIMA

Per essere iscritte al Campionato di Serie A a.s. 2019/2020 le Società devono:

AVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. avere al **31 marzo 2019** un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a **1,8**.
Inoltre ai fini del calcolo del presente parametro bisogna considerare che le eventuali Società che nella stagione sportiva **2018/2019** hanno disputato un campionato non professionistico, ai fini del calcolo del parametro, potranno utilizzare i ricavi di competenza relativi al periodo 01/07/2018 – 31/03/2019 aumentati del 20%;
Si precisa inoltre che ai fini del calcolo dei debiti verso l'Erario determinato al 31/03/2019, le dodici rate da dover inserire dovranno essere comprensive delle sanzioni.
2. avere al **31 marzo 2019** un rapporto Attivo Circolante/Passivo Circolante con un coefficiente non inferiore a **0,4**.
3. avere al **31 marzo 2019** un rapporto Costo del Lavoro / Valore della Produzione con un coefficiente non inferiore a **0,85**.
4. aver adempiuto fino al **30 aprile 2019** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera.
Con riferimento a tale punto si precisa che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati i lodi resi esecutivi alla data del **28 giugno 2019** ed emessi sia dal Collegio Permanente Conciliazione ed

Arbitrato attivo presso la Lega professionistica che dal tribunale FIBA – B.A.T., aventi ad oggetto controversie riferite ad obbligazioni maturate comunque fino alla data del **30 aprile 2019**;

5. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Commissione Vertenze Arbitrali anche a favore delle Società affiliate alla FIP e aver adempiuto al pagamento del saldo finale della scheda contabile per l'a.s. 2018/2019 entro il 30 giugno 2019; a tal riguardo, in considerazione di quanto disposto dagli artt. 1.11 e 1.12 del C.U. Contributi Società Professionistiche a.s. 2018/2019, così come modificato con delibera 284 del Consiglio federale del 25 Gennaio 2019, la Società che provvederà al pagamento della rata Comtec successivamente al 30 giugno 2019 ed entro e non oltre il termine del **11 luglio 2019**, riceverà una sanzione economica pari ad € 3.000,00 per ogni 24 ore di ritardo fino ad un massimo € 18.000,00; aver adempiuto al pagamento della prima rata dell'a.s. 2019/2020 entro il termine che sarà indicato nel Comunicato Ufficiale contributi a carico delle Società professionistiche;
6. Aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A, come meglio precisate nel rispettivo Regolamento Esecutivo della Lega. Con riferimento a tale punto, resta ferma la competenza federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato 2019/2020.
7. Non sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del **31 marzo 2019** così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalla attestazione rilasciata dal Collegio Sindacale.
8. aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per **IRPEF/IRE** e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (**INPS ex ENPALS**) fino al **30 aprile 2019 compreso (pagamento F/24 entro 16/05/2019)** nonché aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell'Erario per **IRES, IRAP, IVA** fino al **31/12/2018**;

Si precisa inoltre che:

- saranno considerati debiti verso Erario ed Enti Previdenziali, anche le sanzioni ed interessi per omessi o ritardati versamenti contenuti nelle cartelle esattoriali divenute esecutive alla data del **30/04/2019**.
- In presenza di debiti per imposte contributi previdenziali e oneri accessori così come sopra indicati, la Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
 - ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell'INPS Agenzia delle Entrate e/o enti o società competenti alla riscossione, in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
 - emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale eventualmente emessa in sede di contenzioso amministrativo ovvero giudiziale in relazione a debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo;
 - sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.
 - In caso di adesione all'Istituto della rottamazione ter sarà considerata valida solo ed esclusivamente con il pagamento della prima rata dell'eventuale piano accordato da parte dall'Agenzia delle Entrate.

9. Aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 30 MAGGIO 2019 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI SERIE A RICONOSCIUTA DALLA FIP LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- A. domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui **all'allegato 1.**

- B. Prospetto relativo ai rapporti R/I AC/PC CL/R riferiti alla data del **31 marzo 2019**, redatto secondo lo schema di cui **all'allegato 2** e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1, 2 e 3 della presente delibera, l'eventuale carenza patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società**. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C. C.

- C. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al **31 marzo 2019** redatta secondo lo schema di cui **all'allegato 3**. A tale documento dovrà essere allegata la situazione contabile redatta a sezioni contrapposte utilizzate per la predisposizione del prospetto.
- D. Dichiarazione di avvenuto pagamento di emolumenti, Contributi INPS, ritenute IRE/IRPEF ed al Fondo Fine Carriera così come da prospetto riconciliativo – **allegato 4** -riferito ai soli mesi di **marzo e aprile 2019** corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.
- E. Dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui **all'allegato 5**.
- F. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera compreso Irpef ed Inps, a tutto il mese di **aprile 2019**.
- G. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di **IVA, IRES ed IRAP** fino al **31/12/2018** corredato sia da apposite copie di modelli F/24 quietanzati nonché copia del **modello IVA 2019** (anno di imposta 2018) inviata entro il **30/04/2019** e comprensiva di idonea ricevuta di accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. **-Allegato 6-**.
- H. Certificazione camerale rilasciata dagli organi competenti;
- I. Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla FIP in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP;
- J. Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2019** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli artt.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C.
In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **30 maggio 2019**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati **esclusivamente** in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 11 luglio 2019**.
- K. Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.
- L. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – On Line) attestante l'avvenuto adempimento ad ogni obbligazione nei confronti dell'INPS alla data del **30/04/2019**.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 24 giugno 2019**, alla Lega riconosciuta dalla FIP ed alla Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L .

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **2 luglio 2019** tramite indirizzo FIP di spes-mail, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al campionato professionistico.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio dell'11 luglio 2019**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Entro la data del **11 luglio 2019** la Lega di Pallacanestro Serie A comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto nel Regolamento Esecutivo della Lega specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alla Lega di Serie A.

Entro la data del **16 luglio 2019** la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La FIP, viste le comunicazioni della Lega riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a proprio carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all'iscrizione delle Società al Campionato di Serie A entro il termine del **20 luglio 2019** fissando apposita riunione del Consiglio federale.

Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; **ed** è unicamente consentito, ad iniziativa della sola società non ammessa, **il ricorso presso IL Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche istituita ai sensi dell'art. 12bis comma 4 bis e dall'art. 12 ter dello Statuto del CONI al, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal "Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche", che disciplina altresì il relativo procedimento, il cui testo viene riportato in calce alla presente deliberazione¹, ai fini della sua conoscenza da parte delle società destinatarie del presente provvedimento.**

¹ Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport è istituita, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4 bis e dell'art. 12 ter dello Statuto CONI, la Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche (di seguito Sezione sulle competizioni professionistiche), competente a decidere in via esclusiva sulle medesime controversie, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte nelle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche e della loro notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, nonché al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle stesse.

2. La Sezione sulle competizioni professionistiche opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da cinque componenti supplenti.
3. Le controversie sono decise da un collegio composto dal Presidente e dai quattro componenti effettivi. In caso di assenza del Presidente o di un componente effettivo, il Presidente della sezione, tramite sorteggio, designa il componente supplente tra i cinque di cui al comma 2. In mancanza del Presidente della sezione, assume la presidenza del collegio giudicante il componente più anziano dei componenti effettivi.
4. Alla Sezione sulle competizioni professionistiche è demandata in via esclusiva la piena cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
5. Il Presidente e i componenti sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u1) – ii.) dello Statuto CONI. Essi durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.
6. La composizione della Sezione avviene con le modalità previste dall'art. 12 ter, comma 5, dello Statuto CONI e dal Regolamento del Registro unico dei Giudici dello sport.
7. Il presente Regolamento stabilisce le norme che regolano il procedimento innanzi alla Sezione sulle competizioni professionistiche.

Articolo 2 – Ricorso

1. Il giudizio si svolge in unico grado ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva. La decisione è impugnabile ai sensi di legge.
2. Il giudizio è introdotto tramite ricorso avverso:
 - a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio;
 - b) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro;
 - c) i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale sulla domanda di integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro (c.d. ripescaggio);
 - d) i provvedimenti emessi dal Presidente o dal Consiglio Federale recanti la fissazione dei criteri e delle procedure preordinate all'integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro.
3. Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti e documenti, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine, o deduzione di nuove prove.

Articolo 3 – Costituzione della parte intimata e memorie di replica

1. L'atto di costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all'art. 2 comma 3, entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla scadenza di quello di deposito del ricorso.
2. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime modalità, nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria del Collegio di Garanzia immediatamente dopo il deposito del ricorso di cui al comma 3 dell'art. 2 e comunque non oltre 24 ore.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l'intervento di qualsiasi altro terzo.
4. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

Articolo 4 – Trattazione e decisione

1. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze della Sezione sulle competizioni professionistiche.
2. In ogni caso, l'udienza deve essere fissata in data successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intime ed entro sette giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI. Della data di udienza viene data immediata comunicazione alle parti a mezzo posta elettronica certificata.
3. La decisione è adottata senza indugio e il dispositivo è immediatamente pubblicato. La decisione viene pubblicata entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del ricorso introduttivo.
4. Qualora la decisione non venga adottata entro il termine previsto dal precedente comma 3, il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto. In tal caso, i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo competente. L'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetto.

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. Gli atti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), c) e d) nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni devono espressamente indicare l'impugnabilità del provvedimento innanzi alla Sezione sulle competizioni professionistiche, i termini per ricorrere e per la costituzione della parte intimata e dei contro interessati, nonché le forme di pubblicità previste per i ricorsi secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.
3. L'accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta Nazionale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della Lega riconosciuta dalla FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

DELIBERA N.395/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato l'articolo 1 comma 2 dello Statuto federale in cui si afferma che la Federazione opera nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della FIBA, cui è affiliata, e degli indirizzi e delle direttive del CONI e del CIO;
- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico in cui si stabilisce che la Commissione Tecnica di Controllo esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società di pallacanestro dilettantistiche iscritte al campionato serie A2 maschile;
- visto il CAPOII del Regolamento Organico rubricato "*Attività di controllo sulle Società dilettantistiche di Serie A2 maschile*" (articoli da 117 a 123);
- considerato che i controlli economici di cui sopra sono tutelanti per il regolare svolgimento del secondo Campionato nazionale maschile;
- esaminata la proposta di delibera inoltrata dalla Com.Te.C. con la quale si fissano i parametri di ammissione e permanenza delle Società al Campionato di Serie A2 maschile a.s. 2019/2020;
- sentito il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro;
- ritenuta la proposta coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di fissare i parametri di ammissione e permanenza che le Società devono rispettare per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2019/2020:

PARTE PRIMA

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

AVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- 1.** avere al **31 marzo 2019** un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a **1,5**.
- 2.** aver adempiuto fino al **30 aprile 2019** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati. Con riferimento a tale si punto si precisa che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati gli eventuali lodi resi esecutivi alla data del **28/06/2019** ed emessi sia dagli Organi Giudicanti attivi presso la FIP sia dal tribunale internazionale della FIBA – BAT e riferiti ad obbligazioni maturate alla data del 30/04/2019;
- 3.** aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP compreso l'avvenuto pagamento del bollettino freccia attestante la richiesta di iscrizione al Campionato di A2 aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Commissione

Vertenze Arbitrali a favore delle Società affiliate alla FIP, aver adempiuto al pagamento del saldo finale della scheda contabile per l'a.s. 2018/2019 entro il 30 giugno 2019, nonché al pagamento della prima rata dell'a.s. 2019/2020 entro il termine che sarà indicato nel Comunicato Ufficiale contributi a carico delle Società dilettantistiche;

4. non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del **31 marzo 2019** così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalla attestazione rilasciata dal Legale Rappresentante;
5. aver depositato in originale, entro il termine perentorio delle **ore 12 del giorno 9 luglio 2019**, di idonea Fideiussione Bancaria per un importo di:
 - Euro 120.000,00 euro per le società neopromosse;
 - Euro 80.000,00 per le società che nel triennio 16/19 non hanno avuto notifiche di lodi o esecutività;
 - Euro 100.000,00 euro per le società retrocesse o che nel triennio 16/19 hanno avuto notifiche di lodi o esecutività avente una scadenza non anteriore al 30 giugno 2020.In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società possono effettuare idoneo deposito cauzionale infruttifero in favore della LNP, per un importo pari alle somme innanzi indicate, da bonificarsi a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla Società nei confronti della FIP, della Lega Nazionale Pallacanestro e/o di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso tesserati e affiliate FIP. L'attestazione del bonifico bancario, contenente obbligatoriamente il codice identificativo CRO o TRN, verrà ritenuto valido solo nel caso che lo stesso sia stato effettuato da un conto corrente intestato alla Società che richiede l'ammissione al Campionato di A2, abbia valuta 9 luglio e che sia fatto pervenire perentoriamente entro il termine delle ore 12 dello stesso giorno.
6. avere la disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa con capienza minima di 2000 posti.

AVVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 30 MAGGIO 2019 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO RICONOSCIUTA DALLA FIP, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- A. Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento riferito alla data del **31 marzo 2019**, redatto secondo lo schema di cui all'**allegato 1** e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale. In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:
 - con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
 - con versamenti in conto futuro copertura perdite;
 - nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
 - con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società**. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C.C.

La Società può dimostrare il rispetto della condizione indicata al punto 1 anche inviando, entro il termine del **28/06/2019**, un parametro R/I riferito ad un periodo successivo al **31/03/2019** che dimostri il rispetto del coefficiente di **1,5**. In tale situazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la nuova situazione contabile utilizzata per il calcolo dell'indebitamento; viceversa i ricavi utilizzati ai fini del calcolo dovranno sempre essere quelli riferiti all'ultimo bilancio approvato.

- B. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al **31 marzo 2019** redatta secondo lo schema di cui **all'allegato 2**.
- C. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati, a tutto il mese di **Aprile 2019**. **Allegato 3**.
- D. Dichiarazioni liberatorie sottoscritta da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui **all'allegato 4**.
- E. Certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti non anteriore a 3 mesi.

- F. Dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo idoneo che ne attesti la disponibilità in favore della Società per la stagione sportiva **2019/2020**.
- G. Verbale di agibilità dell'impianto di cui al precedente punto H in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti, che deve riportare indicata la capienza (posti a sedere).
- H. Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla FIP o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP.
- I. Attestazione del Legale Rappresentante che alla data del **31 marzo 2019** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C. **Allegato 5**. In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **30 maggio 2019**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 11 luglio 2019**.
- J. Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 09 LUGLIO 2019 ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO, E PER CONOSCENZA ALLA FIP LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- K. Fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega Nazionale Pallacanestro, dell'importo di:
 - Euro 120.000 euro per le società neopromosse;
 - Euro 80.000 per le società che nel triennio 16/19 non hanno avuto notifiche di lodi o esecutività;
 - Euro 100.000 euro per le società retrocesse o che nel triennio 16/19 hanno avuto notifiche di lodi o esecutività avente una scadenza non anteriore al 30 giugno 2020.

rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della FIP predisposta secondo lo schema di cui **all'allegato 6**. Nell'ipotesi di pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere depositato copia della relativa ricevuta avente valuta 9 luglio 2019. Per tale punto, a prescindere della scelta effettuata, il documento originale contenente l'identificativo CRO o TRN dovrà essere depositato entro **il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 9 luglio 2019** presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro.

Si precisa che non saranno accettati in alcun caso assegni bancari o circolari in sostituzione delle predette modalità.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ad altri campionati dilettantistici inferiori, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato nazionale dilettanti di Serie **A2** maschile sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 24 giugno 2019**, alle Leghe riconosciute dalla FIP ed alla Federazione Italiana Pallacanestro la documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Se già appartenenti ai campionati nazionali dilettantistici maschili e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine del 24 giugno 2019**, alla FIP e alla Lega Nazionali Pallacanestro la perizia giurata ai sensi dell'art. 2465 C.C., predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2500 e segg. C.C., dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla FIP, lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla FIP e una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti delle Società di Serie **A2** maschile e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **02 luglio 2019** tramite email federale ovvero fax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 11 luglio 2019**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Con riferimento alle Società aventi diritto, entro la data del **11 luglio 2019** la Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo email, l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Entro la data del **16 luglio 2019** la Comtec comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La FIP viste le comunicazioni della Lega Nazionale dilettanti riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a suo carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Comtec, provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **20 luglio 2019** fissando apposita riunione del Consiglio federale. In tale sede potrà essere conferita espressa delega al Presidente federale di escludere successivamente alla delibera di ammissione, quelle Società che a seguito di accertamento si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa non veritiera e/o mendace.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

E' possibile ricorrere avverso il provvedimento di esclusione secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti federali.

DELIBERA N.396/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.331/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) in relazione alla procedura CONTINOLO LUIGI/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (prat.127);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia CONTINOLO LUIGI/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL. (prat.127)

DELIBERA N.397/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.332/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) in relazione alla procedura GARSIA ENZO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (prat.107)

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia GARSIA ENZO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (prat.107).

DELIBERA N.398/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.333/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) in relazione alla procedura MASTROIANNI MATTEO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (prat.132);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia MASTROIANNI MATTEO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (prat.132).

DELIBERA N.399/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.334/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE (cod. FIP 040934) in relazione alla procedura RONCONI ALESSIO/POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE (prat.113);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE (cod. FIP .040934) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia RONCONI ALESSIO/MENS SANA BASKET 1871 (prat.113)

DELIBERA N.400/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.341/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione alla procedura ARTONI RICCARDO, DI TRANI SIMONE, ALDI MASSIMO/TRAMO BASKET 1960 (prat.135);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla procedura ARTONI RICCARDO, DI TRANI SIMONE, ALDI MASSIMO/TRAMO BASKET 1960 (prat.135).

DELIBERA N.401/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.342/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società AURORA BASKET JESI SSD ARL (cod. FIP 001427) in relazione alla procedura PALL. TRIESTE 2004 SSD ARL/AURORA BASKET JESI (prat.137);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società AURORA BASKET JESI SSD ARL (cod. FIP 001427) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla procedura PALL. TRIESTE 2004 SSD ARL/AURORA BASKET JESI (prat.137).

DELIBERA N.402/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.346/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD ORVIETO BASKET (cod. FIP 000399) in relazione alla procedura KNEZEVIC FILIP/ ASD ORVIETO BASKET (prat.99);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD ORVIETO BASKET (cod. FIP 000399) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla procedura KNEZEVIC FILIP/ ASD ORVIETO BASKET (prat.99).

DELIBERA N.403/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PALL. MONCALIERI S.MAURO SSD ARL/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.151);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 13.06.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PALL. MONCALIERI S.MAURO SSD ARL/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.151)

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.404/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PRANDIN ROBERTO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.141);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 13.06.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PRANDIN ROBERTO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.141).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.405/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LUPUSOR ION/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.146);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 13.06.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LUPUSOR ION/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.146).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.406/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PACHER III° ANDREW JOSEPH/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.144);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 13.06.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PACHER III° ANDREW JOSEPH /MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.144).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.407/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CANTARELLI DAVIDE/ANR BASKET FOSSANO (prat.150);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) fissando il termine del 13.06.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CANTARELLI DAVIDE/ANR BASKET FOSSANO (prat.150).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.408/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DE SIMONE ANDREA/ANR BASKET FOSSANO (prat.149);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) fissando il termine del 13.06.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DE SIMONE ANDREA/ANR BASKET FOSSANO (prat.149).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.409/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PAVONE MATTEO/ANR BASKET FOSSANO (prat.148);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ANR BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) fissando il termine del 13.06.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PAVONE MATTEO/ANR BASKET FOSSANO (prat.148).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.410/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società TERAMO BASKET 1960 SRL (cod. FIP 054432) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FABI MATTEO/TERAMO BASKET 1960 SRL (prat.147);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 SRL (cod. FIP 054432) fissando il termine del 13.06.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FABI MATTEO/TERAMO BASKET1960 SRL (prat.147).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.411/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società TERAMO BASKET 1960 SRL (cod. FIP 054432) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura AROMANDO SIMONE/TERAMO BASKET 1960 SRL (prat.142);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 SRL (cod. FIP 054432) fissando il termine del 13.06.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia AROMANDO SIMONE/TERAMO BASKET SRL.(prat.142).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.412/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società AUXILIUM PALL. TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MELLER STEFANO/AUXILIUM PALL. TORINO (prat.152);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL. TORINO (cod. FIP 052451) fissando il termine del 13.06.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MELLER STEFANO/AUXILIUM PALL. TORINO (prat.152).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.413/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD ORVIETO BASKET (cod. FIP 000399) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura KNEZEVIC VANJA/ASD ORVIETO BASKET (prat.155);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD ORVIETO BASKET(cod. FIP 000399) fissando il termine del 13.06.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia KNEZEVIC VANJA/ASD ORVIETO BASKET (prat.155).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.414/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 73 comma 3 del Regolamento Organico che recita testualmente "*Le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio federale, nei confronti di Affiliate, sono disciplinate nella Parte Seconda – Titolo I del presente Regolamento*";

- considerato nel Regolamento Organico attualmente in vigore non esiste una Parte Seconda – Titolo I perché la Parte Seconda si articola semplicemente in Capi da I° a IX° “*ORGANI FEDERALI TERRITORIALI*”, materia del tutto estranea alla questione “*morosità*” regolamentata dal sopra citato articolo 73;
- ritenuto invece che la materia relativa alle conseguenze della dichiarazione di morosità sia regolata dall’art.139 Regolamento Organico “*Morosità di Società*”, con la conseguenza che il comma 3 dell’art. 73 di cui in epigrafe dovrebbe essere riformulato prevedendo che le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio federale, nei confronti di Affiliate, siano disciplinate dall’art. 139 del Regolamento Organico;
- valutata la proposta del Presidente della Corte federale meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l’articolo 73 comma 3 del Regolamento Organico come segue:

▪ **Art.73 - Inadempimento**

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio federale, nei confronti di Affiliate, sono disciplinate **dall’articolo 139 nella Parte Seconda – Titolo I** del presente Regolamento.
4. OMISSIS

DELIBERA N.415/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l’articolo 136, comma 4 del Regolamento Organico riguardante la responsabilità del legale rappresentante della Società in cui si contemplan i casi di sostituzione del legale rappresentante in caso di sospensione, dimissione o impedimento definitivo;
- considerato che il sopra citato articolo 136 del Regolamento Organico nulla prevede in caso di impedimento temporaneo del Legale rappresentante, determinando una possibile difficoltà nel garantire il regolare svolgimento dell’attività federale;
- ritenuto necessario modificare l’articolo 136 comma 4 integrandolo con la possibilità di sostituire il Legale rappresentante con una figura autorizzata alla firma degli atti federali (Dirigente Responsabile) anche in caso di impedimento temporaneo al fine di garantire la regolare attività federale;
- valutata la proposta dell’Ufficio Affiliazioni meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2019/2020, l’articolo 136 comma 4 del Regolamento Organico come segue:

Art.136 - Responsabilità del legale rappresentante della Società

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. In caso di sospensioni o dimissioni o impedimento definitivo **o temporaneo** del legale rappresentante e salvo diversa disposizione dello Statuto sociale, i suoi poteri sono automaticamente devoluti al dirigente

autorizzato alla firma (Dirigente Responsabile) risultante agli atti dell'Ufficio Affiliazioni, per un periodo che non superi i 90 (novanta) giorni. Entro detto termine il Dirigente Responsabile deve convocare gli organi sociali per procedere ad una nuova elezione per la ricostituzione delle cariche ed inviare il verbale alla Segreteria Generale.
5. OMISSIS

DELIBERA N.416/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nota del 9 aprile 2019 a firma del Segretario Generale della FIBA – Circolare n.7, con la quale sono stati resi noti gli emendamenti alle FIBA Internal Regulations approvati dal Central Board FIBA in occasione della riunione del 30 e 31 marzo 2019;

visto l'articolo 1 comma 2 dello Statuto federale in cui si prevede che la FIP ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (FIBA), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del CONI e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO);

vista la proposta avanzata dall'Ufficio Tesseramento Atleti con cui richiede di istituire i nuovi articoli 30bis e 30ter e di modificare gli articoli 5, 6, 10, 21, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 48, 50, 52, 53, 73, 74, 76, 77, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 95, 96, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e di istituire i nuovi articoli 17 quater e 17 quinqes e modificare gli articoli 13, 14, 15, 17bis del Regolamento Esecutivo settore professionistico;

acquisito per le vie brevi il parere favorevole della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta di modifica avanzata dall'Ufficio Tesseramento Atleti meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

- di istituire i nuovi articoli 30bis e 30ter e di modificare gli articoli 5, 6, 10, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 48, 50, 52, 53, 73, 74, 76, 77, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 95, 96, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120 del Regolamento Esecutivo tesseramento, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, come di seguito indicato;
- di istituire i nuovi articoli 17 quater e 17 quinqes e modificare gli articoli 13, 14, 15, 17bis del Regolamento Esecutivo settore professionistico, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, come di seguito indicato;
-

REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017)

1. OMISSIS

2. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali (d'ora in poi DOA) e, comunque, non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l'atleta. Il tesseramento è perfezionato e gli effetti decorrono dalla data in cui viene ~~apposta la password del Legale rappresentante.~~ **apposto il PIN dispositivo.**

3. OMISSIS

4. Il caricamento su FIPonline del modulo di tesseramento da parte del Legale rappresentante di ogni Società interessata certifica la presenza agli atti della Società che tesserava l'atleta, dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati. **L'apposizione del PIN dispositivo non sostituisce l'obbligo di firma del legale rappresentante.** La conservazione agli atti del modello di tesseramento da parte della Società che tesserava l'atleta è a tempo indeterminato. Di quanto in esso contenuto,

si rende formalmente garante il Presidente della Società interessata. Il modello di tesseramento dovrà essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata, di: a) Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura federale; b) Presidente federale o suo Delegato; c) Segretario Generale o suo Delegato; d) Presidente del Comitato Regionale competente per territorio. Copia del modello di tesseramento potrà essere richiesto anche dall'atleta interessato o, in caso di minore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale. La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza, sarà sanzionata ai sensi degli artt.53 e 61 R.G.

5. OMISSIS

6. Il tesseramento effettuato mediante FIPonline, o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito. E' possibile richiedere l'annullamento del tesseramento esclusivamente per atleti di categoria giovanile purché non ancora inseriti in Lista elettronica o purché non abbiano partecipato a gare con la Società alla quale sono stati trasferiti e che richiede l'annullamento. **E' esclusa la possibilità di richiedere l'annullamento di un atleta rinnovato d'autorità.** La richiesta di annullamento redatta in carta semplice e sottoscritta da tutte le Società interessate, dall'atleta e dai genitori dell'atleta o da chi esercita la potestà genitoriale dovrà essere **presentata inoltrata via mail** all'Ufficio Tesseramento Nazionale che provvederà ad annullare il tesseramento.

7. OMISSIS

8. OMISSIS

Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento dell'atleta

1. Nella stessa stagione sportiva, un atleta dilettante può essere iscritto in Lista elettronica per un massimo di due Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali o regionali. **Non rientrano nel conteggio gli inserimenti in lista per gare non ufficiali, campionati open o gare di coppe regionali.**

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. OMISSIS

Art. 10 Primo Tesseramento

1. OMISSIS

2. Per i primi tesseramenti è fatto obbligo presentare il passaporto o la carta di identità unitamente a copia del codice fiscale se non incluso in uno dei precedenti documenti. Non è ritenuto valido altro documento ai fini del perfezionamento del tesseramento.

Art. 20 Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. OMISSIS

8. L'atleta tesserato in prestito con la Società rinunciataria, esclusa o non iscritta, anche se ha preso parte a gare di Campionato, può richiedere, **con le modalità previste ai commi 1 e 7 del presente articolo**, all'Ufficio Tesseramento **Nazionale** di rientrare nelle disponibilità della Società di appartenenza e può con questa giocare anche se la stessa Società ha raggiunto i limiti previsti all'articolo 6 oppure può tesserarsi per altra Società secondo i limiti di cui agli artt.6 e 7 del presente Regolamento.

9. OMISSIS

10. OMISSIS

11. OMISSIS

Art. 21 Tesseramento atleta senior conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. L'atleta tesserato in prestito con la Società non iscritta, esclusa o rinunciataria, anche se ha preso parte a gare di Campionato, rientra nelle disponibilità della Società di appartenenza e può con questa giocare anche se la stessa Società ha raggiunto i limiti previsti all'articolo 7 oppure può tesserarsi per altra Società secondo i limiti di cui agli artt.6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 24 Cambio di cittadinanza

1. OMISSIS

2. In caso di acquisizione della cittadinanza italiana, l'atleta deve presentare un certificato di cittadinanza rilasciato da un comune italiano **copia di un documento di identità comprovante la cittadinanza italiana.**

3. OMISSIS

4. OMISSIS

Art. 27 status atleta

1. OMISSIS

2. E' definito "non formato" un atleta che non **ha rispettato ha** i requisiti previsti nel precedente articolo.

3. OMISSIS

Art. 29 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearance) (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

1. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera, deve fare richiesta di "nulla osta" mediante l'inoltro all'Ufficio Tesseramento Nazionale, attraverso casella di posta elettronica federale (spes), dei seguenti documenti:

a) modello federale debitamente compilato;

b) copia del passaporto o della carta di identità. Non saranno considerati validi altri documenti.

c) prova del versamento effettuato in favore di FIBA, del contributo previsto dalla normativa internazionale contenuta nelle FIBA Internal Regulations – Book 3.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations, solo in presenza dei documenti previsti ai punti a), b) e c).

2. Nel caso in cui la FIBA comunichi la sospensione di un nulla osta concesso, il tesseramento dell'atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.

3. La Società è tenuta ad indicare nell'apposito modello FIP, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA del Procuratore dell'atleta; è inoltre responsabilità della Società, assicurarsi che il Procuratore indicato sia effettivamente il Procuratore dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.

4. La Società è responsabile di quanto dichiarato nella modulistica inviata.

4. La Società è tenuta a versare l'eventuale contributo richiesto dalla Federazione Straniera a seguito della concessione del nulla osta inoltrando via mail all'Ufficio Tesseramenti Nazionale la documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Regolamento Esecutivo Tesseramento a.s. 2018/2019 19

5. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 4 l'atleta non potrà essere schierato perché in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento e la Società sarà sanzionata ai sensi degli articoli 59 e 61 R.G.

6. Qualora la Federazione di provenienza conceda il nullaosta, la Società è tenuta a corrispondere l'eventuale contributo richiesto anche nel caso in cui non si intenda più tesserare l'atleta.

5. Per i trasferimenti internazionali vige quanto disciplinato dal presente Regolamento, dalle Disposizioni Organizzative Annuali e dalle FIBA Internal Regulations Book 3.

6. Successivamente il primo tesseramento, ogni altro eventuale trasferimento per o dall'estero per dell'atleta prima del compimento del diciottesimo anno di età deve essere preventivamente approvato dalla FIBA.

Art. 30 bis Licenza A

1. Tutti gli atleti di cittadinanza straniera partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile e A1 e A2 femminile, indipendentemente dallo status di formazione italiana, devono ottenere la Licenza A rilasciata dalla FIBA.

2. Per l'ottenimento della Licenza A, come disciplinato dalle normative FIBA in materia, è necessario produrre obbligatoriamente copia del passaporto e fotografia formato tessera dell'atleta.

3. La richiesta della Licenza A è contestuale all'atto del nuovo tesseramento, del trasferimento, del rinnovo o di qualsiasi altra tipologia di tesseramento prevista dai Regolamenti federali.

4. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, accertata la regolarità degli atti necessari al perfezionamento del tesseramento dell'atleta, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA per l'ottenimento della Licenza A come disciplinato dalle FIBA Internal Regulations e procederà al tesseramento dell'atleta.

5. Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all'ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell'atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finchè la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.

Art. 30 ter Licenza B

1. La Società partecipante ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA deve tesserare per il massimo campionato FIP cui partecipa tutti gli atleti che intende impiegare nelle gare FIBA, indipendentemente dalla cittadinanza e status di formazione italiana e contestualmente richiedere la Licenza B.

2 La procedura di tesseramento per la partecipazione ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA è disciplinata dalle FIBA Internal Regulations, dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale.

Art. 31 Primo e Nuovo Tesseramento di atleta senior NON formato e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

6. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, la Società interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata ~~dalle Federazioni interessate~~ **dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 33 Trasferimento a titolo definitivo di un atleta senior NON formato e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS

7. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata ~~dalle Federazioni interessate~~ **dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 35 Passaggio di categoria di un atleta senior NON formato e/o giovanile NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

6. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione

FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata ~~dalle Federazioni interessate~~ **dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 36 Nuovo Tesseramento di un atleta senior formato e/o giovanile formato o che può conseguire la formazione italiana (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato e/o la documentazione disciplinata al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata ~~dalle Federazioni interessate~~ **dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 48 Primo e Nuovo Tesseramento di atleta senior NON formata e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

6. Nel caso di un’atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, la Società interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata ~~dalle Federazioni interessate~~ **dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 50 Trasferimento a titolo definitivo di un’atleta senior NON formata e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS

7. Nel caso di un’atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata ~~dalle Federazioni interessate~~ **dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 52 Passaggio di categoria di un’atleta senior NON formata e/o giovanile NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

6. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 53 Nuovo Tesseramento di un'atleta senior formata e/o giovanile formata o che può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato e/o la documentazione disciplinata al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 73 Primo e Nuovo Tesseramento di un atleta senior NON formato e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 74 Trasferimento a titolo definitivo di un atleta senior NON formato e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 76 Passaggio di categoria di un atleta senior NON formato e/o giovanile NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione

FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA

Art. 77 Nuovo Tesseramento di un atleta senior formato e/o giovanile formato o che può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 83 Primo e Nuovo Tesseramento di un’atleta senior NON formata e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. Nel caso di un’atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali delle atlete, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 84 Trasferimento a titolo definitivo di un’atleta senior NON formata e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. Nel caso di un’atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 86 Passaggio di categoria di un’atleta senior NON formata e/o giovanile NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l’Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l’apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 87 Nuovo Tesseramento di un'atleta senior formata e/o giovanile formata o che può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 92 Primo e Nuovo Tesseramento di un'atleta senior NON formata e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali delle atlete, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 93 Trasferimento a titolo definitivo di un'atleta senior NON formata e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 95 Passaggio di categoria di un'atleta senior NON formata e/o giovanile NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 96 Nuovo Tesseramento di un'atleta senior formata e/o giovanile formata o che può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in

FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 104 Primo e Nuovo Tesseramento di un atleta senior NON formato e/o giovanile che non può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. Nel caso di atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 105 Trasferimento a titolo definitivo di un atleta senior NON formato e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 106 Trasferimento a titolo temporaneo di un atleta senior NON formato e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 107 Passaggio di categoria di un atleta senior NON formato e/o giovanile NON formato o che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 111 Primo e Nuovo Tesseramento di un'atleta senior NON formata e/o giovanile che non può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Nel caso di atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 112 Trasferimento a titolo definitivo di un'atleta senior NON formata e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 113 Trasferimento a titolo temporaneo di un'atleta senior NON formata e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 114 Passaggio di categoria di un'atleta senior NON formata e/o giovanile NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 117 Primo e Nuovo Tesseramento di un'atleta senior NON formata e/o giovanile che non può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Nel caso di atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al titolo I – Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 118 Trasferimento a titolo definitivo di un'atleta senior NON formata e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 119 Trasferimento a titolo temporaneo di un'atleta senior NON formata e/o giovanile che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

Art. 120 Passaggio di categoria di un'atleta senior NON formata e/o giovanile NON formata o che NON può conseguire la formazione italiana

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al Titolo I - Capo VI del presente Regolamento. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata **dalle Federazioni interessate dalla FIBA** deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

REGOLAMENTO ESECUTIVO SETTORE PROFESSIONISTICO

Art. 13 Tesseramento degli atleti professionisti italiani (del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del. n.85 C.F. 30/09/2016)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. Nel caso di atleta proveniente da Società appartenente ad una Federazione straniera, e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio

Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al successivo articolo 17 bis e/o la documentazione disciplinata al successivo articolo 17 ter. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui l'Affiliata interessata intende utilizzare l'atleta e comunque non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off del relativo Campionato.

Art. 14 Modalità di tesseramento per atleti provenienti o provenienti da Paese appartenente alla Unione Europea (del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del n.133 C.F. 02/10/2015 – del. n.32 C.F. 16/07/2016 – del. n.85 C.F. 30/09/2016)

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Nel caso di atleta proveniente da Società appartenente ad una Federazione straniera, e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato, come disciplinato al successivo articolo 17 bis e/o la documentazione disciplinata al successivo articolo 17 ter. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui l'Affiliata interessata intende utilizzare l'atleta e comunque non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off del relativo Campionato.

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. OMISSIS

8. OMISSIS

9. OMISSIS

10. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, accertata la regolarità degli atti, che si intendono perfezionati se comprensivi anche dell'arrivo entro i termini previsti dell'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA-Europe per l'ottenimento dell'autorizzazione (Licenza A) come disciplinato dalle FIBA Internal Regulation e procederà al tesseramento dell'atleta.

11. Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all'ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell'atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.

12. OMISSIS

13. OMISSIS

13. In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA Europe e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, l'atleta, può essere autorizzato provvisoriamente a giocare per non più di due gare. Il numero di gare può essere aumentato a 4 nel caso di chiusura degli uffici FIBA Europe. Trascorso invano tale periodo, l'autorizzazione provvisoria è automaticamente sospesa e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali, di Campionato o di Coppa Italia, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.

Art. 15 Modalità di tesseramento per atleti non appartenenti alla Unione Europea (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 – del. n.98 PF 30/06/2015 – del. n.133 C.F. 02/10/2015 – del. n.32 C.F. 16/07/2016 – del. n.85 C.F. 30/09/2016)

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. OMISSIS

8. OMISSIS

9. OMISSIS

10. Nel caso di atleta proveniente da Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato, come disciplinato al successivo articolo 17 bis e/o la documentazione disciplinata al successivo

articolo 17 ter. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalle Federazioni interessate dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS
14. OMISSIS
15. OMISSIS
16. OMISSIS
17. OMISSIS

18. L’Ufficio Tesseramento Nazionale esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi, che si intendono perfezionati se comprensivi anche dell’arrivo entro i termini previsti dell’eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA-Europe per l’ottenimento dell’autorizzazione (Licenza A) come disciplinato dalle FIBA Internal Regulation e procederà al tesseramento dell’atleta.

19. Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all’ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell’atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l’atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l’autorizzazione definitiva.

20. OMISSIS

21. OMISSIS

21. In attesa che pervenga l’autorizzazione della FIBA-Europe e alla condizione che l’ulteriore documentazione sia regolare e completa, l’atleta, può essere autorizzato provvisoriamente a giocare per non più di due gare. Il numero di gare può essere aumentato a 4 nel caso di chiusura degli uffici FIBA-Europe. Trascorso invano tale periodo, l’autorizzazione provvisoria è automaticamente sospesa e l’atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali, di Campionato o di Coppa Italia, finché la FIBA non abbia rilasciato l’autorizzazione definitiva.

Art.17bis Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearance) (del. n.382 C.F. 10/05/2014)

1. L’Affiliata professionistica che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera, deve fare richiesta di “nulla osta” mediante l’inoltro attraverso casella di posta elettronica ufficiale (spes) all’Ufficio Tesseramento Nazionale, del modello federale debitamente compilato. L’Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta alla Federazione interessata.

2. Le Affiliate sono tenute ad indicare nell’apposito modello FIP, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA del Procuratore dell’atleta; è inoltre responsabilità dell’Affiliata, assicurarsi che il Procuratore indicato sia effettivamente il Procuratore dell’atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.

3. L’Affiliata è responsabile di quanto dichiarato nella modulistica inviata.

4. L’Affiliata è tenuta a versare l’eventuale contributo richiesto dalla Federazione Straniera a seguito della concessione del nulla osta inoltrando via mail all’Ufficio Tesseramenti Nazionale la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

5. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 4 l’atleta non potrà essere schierato perché in posizione irregolare ai sensi dell’articolo 1 del presente Regolamento e l’Affiliata sarà sanzionata ai sensi degli articoli 59 e 61 del Regolamento di Giustizia. 6. Per i trasferimenti internazionali vige quanto disciplinato dal presente Regolamento e dalle FIBA Internal Regulation.

1. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera, deve fare richiesta di “nulla osta” mediante l’inoltro all’Ufficio Tesseramento Nazionale, attraverso casella di posta elettronica federale (spes), dei seguenti documenti:

a) modello federale debitamente compilato;

b) copia del passaporto o della carta di identità. Non saranno considerati validi altri documenti.

c) prova del versamento effettuato in favore di FIBA, del contributo previsto dalla normativa internazionale contenuta nelle FIBA Internal Regulations – Book 3.

L’Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations, solo in presenza dei documenti previsti ai punti a), b) e c).

2. Nel caso in cui la FIBA comunichi la sospensione di un nulla osta concesso, il tesseramento dell’atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l’atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l’autorizzazione definitiva.

3. La Società è tenuta ad indicare nell'apposito modello FIP, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA del Procuratore dell'atleta; è inoltre responsabilità della Società, assicurarsi che il Procuratore indicato sia effettivamente il Procuratore dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.

4. La Società è responsabile di quanto dichiarato nella modulistica inviata.

4. La Società è tenuta a versare l'eventuale contributo richiesto dalla Federazione Straniera a seguito della concessione del nulla osta inoltrando via mail all'Ufficio Tesseramenti Nazionale la documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Regolamento Esecutivo Tesseramento a.s. 2018/2019 19

5. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 4 l'atleta non potrà essere schierato perché in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento e la Società sarà sanzionata ai sensi degli articoli 59 e 61 R.G.

6. Qualora la Federazione di provenienza conceda il nullaosta, la Società è tenuta a corrispondere l'eventuale contributo richiesto anche nel caso in cui non si intenda più tesserare l'atleta.

5. Per i trasferimenti internazionali vige quanto disciplinato dal presente Regolamento, **dalle Disposizioni Organizzative Annuali** e dalle FIBA Internal Regulations **Book 3**.

6. Successivamente il primo tesseramento, ogni altro eventuale trasferimento per o dall'estero **per dell'atleta prima del compimento del diciottesimo anno di età** deve essere preventivamente approvato dalla FIBA.

Art. 17 quater Licenza A

1. **Tutti gli atleti di cittadinanza straniera partecipanti al Campionato di Serie A maschile, indipendentemente dallo status di formazione italiana, devono ottenere la Licenza A rilasciata dalla FIBA.**

2. **Per l'ottenimento della Licenza A, come disciplinato dalle normative FIBA in materia, è necessario produrre obbligatoriamente copia del passaporto e fotografia formato tessera dell'atleta.**

3. **La richiesta della Licenza A è contestuale all'atto del nuovo tesseramento, del trasferimento, del rinnovo o di qualsiasi altra tipologia di tesseramento prevista dai Regolamenti federali.**

4. **L'Ufficio Tesseramento Nazionale, accertata la regolarità degli atti necessari al perfezionamento del tesseramento dell'atleta, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA per l'ottenimento della Licenza A come disciplinato dalle FIBA Internal Regulations e procederà al tesseramento dell'atleta.**

5. **Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all'ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell'atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.**

Art. 17 quinquies Licenza B

1. **La Società partecipante ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA deve tesserare per il massimo Campionato FIP cui partecipa tutti gli atleti che intende impiegare nelle gare FIBA, indipendentemente dalla cittadinanza e status di formazione italiana e contestualmente richiedere la Licenza B.**

2. **La procedura di tesseramento per la partecipazione ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA è disciplinata dalle FIBA Internal Regulations, dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale.**

DELIBERA N.417/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 1 comma 373 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che prevede l'istituzione presso il CONI del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018;

visto il testo del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato in data 10 luglio 2018 dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1596 e successivamente modificato dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1630 del 26 febbraio 2019;

<u>preso atto</u>	della necessità di istituire il Registro FIP degli Agenti Sportivi di Pallacanestro ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 comma 1d) del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi;
<u>ravvisata</u>	la necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro in conformità a quanto previsto dal Regolamento degli Agenti Sportivi CONI;
<u>vista</u>	la delibera n. 30/2019, assunta dal Presidente federale il 24 aprile 2019 e sottoposta a ratificata del Consiglio federale in data odierna, con la quale è stata istituita la Commissione federale degli agenti di atleti professionisti di pallacanestro ed è stato conferito mandato alla medesima Commissione di predisporre apposito Regolamento per l'esercizio dell'attività di agenti di atleti professionisti di pallacanestro, al fine di adottare i principi regolatori della materia per un'adeguata attuazione e conformazione al Regolamento degli Agenti Sportivi CONI;
<u>esaminato</u>	il testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro proposto della Commissione federale degli Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
<u>visto</u>	l'art 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 che prevede lo svolgimento di due sessioni di prova speciale nel corso di ogni anno;
<u>ritenuto</u>	pertanto necessario organizzare e programmare lo svolgimento della prima prova speciale che dovrà avvenire entro e non oltre il mese di giugno 2019;
<u>ritenuto</u>	altresi opportuno prevedere una quota di iscrizione al corso speciale a copertura dei diritti di segreteria e delle spese di organizzazione della prova di esame;
<u>ravvisata</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di istituire il Registro federale degli Agenti Sportivi di Pallacanestro;
- di approvare, con effetto immediato, il testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro, come allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- di conferire mandato alla Commissione federale degli Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro per l'organizzazione, la programmazione e la realizzazione dello svolgimento della prova speciale che dovrà avvenir entro e non oltre il mese di giugno 2019;
- di delegare alla Commissione federale degli Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro l'organizzazione, la programmazione e la realizzazione dello svolgimento delle sessioni di prova speciale previste dalla normativa vigente;
- di fissare l'importo della quota di iscrizione alla prova speciale in € 300,00, a copertura dei diritti di segreteria e quale contributo alle spese inerenti le attività connesse allo svolgimento della prova d'esame.

DELIBERA N.418/2019

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la richiesta, da parte del signor Giovanni Niero, Legale rappresentante pro tempore della Società A.D. Virtus Pozzuoli (cod. FIP 047198), con cui richiede per l'atleta Mehmedoviq Fatih, in deroga ai vigenti Regolamenti federali, di riconoscere come valida, ai fini della formazione italiana ex art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, la stagione sportiva 2015/2016;
<u>considerato</u>	in particolare che l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede al comma 1 che <i>"si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive"</i> ed al comma 6 che <i>"sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i</i>

requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5c5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo";

- considerato che l'articolo 26 comma 2 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede inoltre che *"la partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica per almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato"*;
- considerato che nella stagione sportiva 2015/2016 l'atleta Mehmedoviq Fatih non ha raggiunto il numero minimo di inserimenti in lista elettronica previsti dall'art.26 comma 2 Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- considerato altresì che secondo quanto previsto al comma 5 del citato art. 26 Regolamento Esecutivo Tesseramento, *"Nel caso in cui il Presidente Regionale competente dichiari di non aver potuto organizzare un Campionato giovanile con un minimo di 18 partite, l'atleta di categoria potrà maturare l'anno di formazione italiana se, non potendo partecipare ad altri Campionati giovanili nei limiti dell'età prevista, sia stato iscritto a minimo 10 partite di Campionato giovanile e 4 partite di un Campionato senior"*
- considerato che la Società istante risultava regolarmente iscritta al campionato giovanile di categoria riservato alla classe 2000 e che l'atleta Mehmedoviq Fatih vi ha regolarmente partecipato;
- considerato pertanto, che la richiesta di cui sopra è rivolta allo scopo di ottenere dal Consiglio federale un provvedimento in deroga al citato art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- esaminata
ritenuto la documentazione prodotta dal competente Ufficio Tesseramento Atleti sul caso in esame; che non sussistano, nel caso di specie, ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per disporre la deroga richiesta anche a fronte della valutazione degli interessi generali della Federazione e di quelli particolari, contrapposti, rappresentati dall'istante;

DELIBERA

di respingere, per le motivazioni in premessa indicate, la richiesta della Società A.D. Virtus Pozzuoli (cod. FIP 047198) volta al riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Mehmedoviq Fatih.

DELIBERA N.419/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 1 comma 373 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che prevede l'istituzione presso il CONI del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018;
- visto il testo del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato in data 10 luglio 2018 dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1596 e successivamente modificato dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n. 1630 del 26 febbraio 2019, che ha adottato i principi regolatori della materia;
- vista la delibera n. 30/2019 assunta dal Presidente federale il 24 aprile 2019, con la quale è stata istituita la Commissione federale degli agenti di atleti professionisti di pallacanestro nelle persone dei Sigg.ri Mario Boni, Riccardo Sbezzi, Francesco Maiorana e Giannetto Zappi, in qualità di componenti e del Prof. Fausto Maifredi, in qualità di Presidente, e con la quale è stato conferito mandato alla medesima Commissione di predisporre apposito Regolamento per l'esercizio dell'attività di agenti di atleti professionisti di pallacanestro, al fine di adottare i

principi regolatori della materia per un'adeguata attuazione e conformazione al Regolamento degli Agenti Sportivi CONI,

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 30/2019 assunta dal Presidente federale il 24 aprile 2019.

DELIBERA N.420/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art.20 del Regolamento C.N.A. in base al quale gli atleti e le atlete, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d'età, o prima per documentata sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica, possono richiedere l'inquadramento nelle varie qualifiche C.N.A.;

preso atto della richiesta presentata dal Sig. Travis Lyle Diener volta all'inquadramento nella qualifica C.N.A. di "Allenatore Nazionale";

considerato che possono essere inquadrati nella qualifica C.N.A. di "Allenatore Nazionale", partecipando al relativo corso e sostenendo l'esame abilitativo finale, gli atleti e le atlete che hanno militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile e hanno partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno venticinque presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale;

preso atto che il Sig. Travis Lyle Diener non possiede i requisiti minimi richiesti per essere inquadrato nella qualifica C.N.A. di "Allenatore Nazionale";

considerato che il Sig. Travis Lyle Diener è entrato a far parte della Nazionale A solo nel 2013, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana;

considerato altresì il curriculum sportivo di alto profilo del Sig. Diener;

acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo C.N.A. circa l'accoglimento della richiesta di cui sopra;

DELIBERA

di ammettere il Sig. Travis Lyle Diener al corso Allenatore Nazionale, in programma a Bormio dal 30 giugno al 13 luglio p.v.

DELIBERA N.421/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art.20 del Regolamento C.N.A. in base al quale gli atleti e le atlete, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d'età, o prima per

documentata sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica, possono richiedere l'inquadramento nelle varie qualifiche C.N.A.;

preso atto della richiesta presentata dalla Sig.ra Angela Gianolla volta all'inquadramento nella qualifica C.N.A. di "Allenatore Nazionale";

considerato che possono essere inquadrati nella qualifica C.N.A. di "Allenatore Nazionale", partecipando al relativo corso e sostenendo l'esame abilitativo finale, gli atleti e le atlete che hanno militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile e hanno partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno venticinque presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale;

preso atto che la Sig.ra Angela Gianolla non possiede i requisiti minimi richiesti per essere inquadrata nella qualifica C.N.A. di "Allenatore Nazionale";

considerato che la Sig.ra Angela Gianolla ha preso parte alle partite di qualificazione per gli Europei del 2009 e del 2011, senza poi prendere parte alle fasi finali;

considerato altresì il curriculum sportivo di alto profilo della Sig.ra Gianolla;

acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo C.N.A. circa l'accoglimento della richiesta di cui sopra;

DELIBERA

di ammettere la Sig.ra Angela Gianolla al corso Allenatore Nazionale, in programma a Bormio dal 30 giugno al 13 luglio p.v.

DELIBERA N.422/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2019/2020;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2019/2020 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n.1594 del 10.05.2019 – Consiglio federale n.7	Contributi a carico delle società professionistiche anno sportivo 2019/2020
---	---

DELIBERA N.423/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l'anno sportivo 2019/2020;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l'anno sportivo 2019/2020 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n.1595 del 10.05.2019 – Consiglio federale n.7	Contributi a carico delle società non professionistiche anno sportivo 2019/2020
---	---

DELIBERA N.424/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il capitolo 8 delle DOA nazionali a.s. 2018/2019 in cui è stabilita la formula del Campionato di Serie B ed è previsto uno spareggio promozione in campo neutro per determinare le tre squadre promosse in Serie A2 a.s. 2019/2020;
- vista la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro con la quale chiede di gestire l'organizzazione dello spareggio promozione di cui sopra, svolgendolo a Montecatini Terme dal 15 al 16 giugno 2019;
- preso atto della buona recettività logistica della città di Montecatini e delle ottime caratteristiche tecniche del palazzetto dello sport che ospiterà la manifestazione;
- considerato che la manifestazione, gestita negli scorsi anni dalla Lega Nazionale Pallacanestro, è risultata in linea con gli standard qualitativi richiesti dalla Federazione;
- acquisito il parere favorevole espresso dal Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di delegare l'organizzazione delle final four di Serie B maschile 2019 valida per la definizione delle tre squadre promosse alla Serie A2 a.s. 2019/2020, alla Lega Nazionale Pallacanestro in programma a Montecatini Terme il 15 e il 16 giugno 2019.

DELIBERA N.425/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il capitolo 9.1.1 delle DOA nazionali a.s. 2018/2019 riguardante la distribuzione dei contributi alle Società partecipanti ai Campionati di Serie A2 e B maschili per l'utilizzo degli atleti under 23 a.s. 2019/2020;
- preso atto della necessità di stabilire una modalità per sorteggiare le 24 giornate su 30 valide per il calcolo del minutaggio di cui sopra che possa garantire la maggior equità possibile;
- vista la nota della Lega Nazionale Pallacanestro con cui propone di sorteggiare una esclusione tra le prime 10 gare, due esclusioni tra le seconde 10 gare e tre esclusioni tra le ultime 10 gare, come effettuato lo scorso anno sportivo;
- acquisito il parere favorevole espresso dal Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di sorteggiare, per la determinazione delle gare valedoli per il computo dei minutaggi degli atleti under 23 nei Campionati di Serie A2 e B maschile, una esclusione tra le prime 10 gare, due esclusioni tra le seconde 10 gare e tre esclusioni tra le ultime 10 gare della stagione regolare.

DELIBERA N.426/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.373/2018 assunta nella riunione dell'11 maggio u.s., con la quale è stata approvata la convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Nazionale Pallacanestro, in vigore fino al 30 giugno 2020;

considerato che la FIP è co-titolare con i Club partecipanti dei diritti radio/televisivi e internet (streaming) relativi agli incontri dilettantistici ufficiali dei campionati maschili di Serie A2 e di Serie B, di Supercoppa e di Coppa Italia e che la Lega Nazionale Pallacanestro, su delega della FIP, gestisce e coordina i rapporti con le società di Media e Broadcasting per lo sfruttamento collettivo dei diritti radio/televisivi e internet (streaming);

vista la propria delibera n.84 assunta nella riunione del 13 luglio 2018, con la quale veniva sottoscritto il contratto che trasferiva e conferiva alla Lega Nazionale Pallacanestro i diritti radio/televisivi afferenti alla trasmissione delle gare dei campionati maschili di Basket Serie A2 e di Serie B, limitatamente alle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020;

considerato che la Lega Nazionale Pallacanestro intende integrare il contratto con il servizio di internet streaming per la trasmissione in diretta, o in differita, degli incontri dei Campionati maschili di Serie A2 e di Serie B, di Supercoppa e di Coppa Italia, al fine di favorire e stimolare la diffusione della disciplina sportiva della pallacanestro sul territorio nazionale;

vista il testo del contratto con la quale la FIP trasferisce e conferisce alla Lega Nazionale Pallacanestro oltre ai diritti radio/televisivi anche i diritti di internet (streaming) afferenti alla trasmissione delle gare dei campionati maschili di Basket Serie A2 e di Serie B, di Supercoppa e di Coppa Italia limitatamente alle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 e la Lega Nazionale Pallacanestro si impegna a manlevare e tenere indenne la FIP da qualsiasi responsabilità e/o onere e costo derivanti dalle attività ivi indicate;

condiviso lo spirito promozionale dell'iniziativa al fine di diffondere sempre più lo sport della Pallacanestro in ambito nazionale;

ritenuto pertanto di approvare l'aggiornamento del testo del contratto poiché rispondente a quanto previsto dalla convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Nazionale Pallacanestro;

DELIBERA

di integrare il testo del contratto, predisposto d'intesa con la Lega ed agli atti della presente riunione consiliare, con la quale la FIP trasferisce e conferisce alla Lega Nazionale Pallacanestro oltre ai diritti radio/televisivi anche i diritti internet (streaming) afferenti alla trasmissione delle gare dei campionati maschili di Basket Serie A2 e di Serie B, di Supercoppa e di Coppa Italia limitatamente alle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, come da testo di seguito riportato:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

**CONTRATTO DI
CESSIONE TEMPORANEA DI DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO/TELEVISIVA E
INTERNET(STREAMING)**

**Tra
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
e
LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO**

**CONTRATTO
DI CESSIONE DI DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO/TELEVISIVA**

tra

La **Federazione Italiana Pallacanestro** (di seguito anche denominata “*FIP*”) con sede legale in Roma alla Via Vitorchiano nn. 113/115, Partita IVA 01382041000, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giovanni Petrucci,

e

la **Lega Nazionale Pallacanestro** (di seguito anche denominata “*Lega*”) con sede in Bologna, alla Piazza dei Martiri n. 5, P. IVA 03290941206, in persona del Presidente e legale rappresentate *pro tempore* Dott. Pietro Basciano

PREMESSO CHE

- a) la Federazione Italiana Pallacanestro è una associazione senza fini di lucro con personalità

- giuridica di diritto privato e, quale soggetto riconosciuto dal CONI, è l'unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport della pallacanestro nel territorio nazionale ed a rappresentarlo in campo internazionale;
- b) la FIP è co-titolare con i Club partecipanti alle seguenti manifestazioni sportive (di seguito anche solo “Club”) dei diritti radio/televisivi e internet(streaming) (di seguito anche solo “diritti”) relativi agli incontri dilettantistici ufficiali dei campionati maschili di Serie A2 e di Serie B, di Supercoppa e di Coppa Italia(di seguito anche solo “gare”);
 - c) la Lega, su delega fip, gestisce e coordina i rapporti con le società di Media e Broadcasting per lo sfruttamento collettivo dei diritti radio/televisivi e internet(streaming);
 - d) la Lega intende stipulare un contratto con una o più emittenti radiotelevisive. per la trasmissione in diretta degli incontri del campionato Maschile di Serie A2 e di Serie B, di Supercoppa e di Coppa Italia, al fine di favorire e stimolare la diffusione della disciplina sportiva della pallacanestro sul territorio nazionale;
 - e) in considerazione di quanto sopra la FIP, condividendo *in toto* lo spirito promozionale dell’iniziativa intrapresa dalla Lega al fine di diffondere sempre più lo sport della Pallacanestro in ambito nazionale, si dichiara disponibile a conferire alla Lega i diritti radio/televisivi e internet(streaming) relativi ai Campionati di Serie A2 e Serie B, di Supercoppa e di Coppa Italia alle condizioni e termini di cui alla presente scrittura;
 - f) con delibera n 84 del 13.07.2018 il Consiglio Federale ha deliberato l’autorizzazione alla stipula del presente contratto.

Tutto quanto sopra considerato e premesso le Parti, come in epigrafe generalizzate, convengono quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le “Premesse” costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

2.1 La FIP, con la sottoscrizione in calce del presente contratto, trasferisce e conferisce alla Lega, che per l'effetto accetta, i diritti radio/televisivi e internet(streaming) afferenti alla trasmissione delle gare dei campionati maschili di Basket Serie A2 e di Serie B, di Supercoppa e di Coppa Italia limitatamente alle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020.

2.2 Le Parti, nella piena condivisione dello spirito promozionale dell'iniziativa intrapresa dalla Federazione e diretta a diffondere sempre più lo sport della Pallacanestro in ambito nazionale, si danno atto che il trasferimento dei diritti avviene a titolo gratuito e senza corresponsione di alcun corrispettivo.

2.3 In ragione di quanto convenuto con la presente scrittura privata, la Lega avrà piena ed esclusiva competenza e titolarità dei diritti, nei limiti di durata di cui alla presente, con conseguente potere di stipulare accordi per la diffusione radio/televisiva e internet(streaming) nazionale delle gare.

2.4 La Lega dichiara in ogni caso di essere in possesso di tutte le liberatorie acquisite dai Club che partecipano al campionato di Basket A2 Maschile e di Serie B Maschile, di Supercoppa e di Coppa Italia e, a tal uopo, si impegna a produrle su richiesta della FIP;

Art. 3 – Obblighi accessori e manleva

3.1 Tutti i costi per l'organizzazione, produzione e trasmissione radio/televisiva e internet(streaming) delle Gare dei Campionati di Serie A2 Maschile e di Serie B, di Supercoppa e di Coppa Italia Maschile rimarranno ad integrale ed esclusivo carico della Lega.

3.2 La Lega si impegna inoltre a reperire e ricevere da tutti i Club iscritti ai campionati di Basket A2 Maschile e Serie B Maschile le liberatorie contenenti l'espreso impegno dei singoli Club a che gli impianti sportivi che ospiteranno le gare siano attrezzati con strutture e apparecchiature tecnologiche perfettamente funzionanti e idonee alla produzione e diffusione delle immagini televisive, nonché posti in condizione utile ad eventuale società di produzione televisiva incaricata dalla Lega medesima di organizzare con congruo anticipo ogni attività necessaria alla produzione e trasmissione radio/televisiva e internet(streaming).

3.3 In ogni caso, la Lega si impegna a manlevare e tenere indenne la FIP da qualsiasi responsabilità e/o onere e costo derivanti dalle attività di cui al precedente punto 3.1), che rimarranno integralmente a carico della Lega.

3.4 Le parti convengono che le registrazioni delle riprese televisive e di quelle radiofoniche rimarranno nella disponibilità della FIP (su supporto dvd o di altro tipo) in qualità di titolare del diritto di archivio, senza limiti di tempo.

La Lega avrà comunque la facoltà di conservare una copia delle registrazioni audio/video.

Art. 4 – Durata

4.1 La durata del presente contratto è strettamente legata e limitata alle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020; al termine della testè riferita stagione il rapporto si intenderà, comunque, concluso senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

5.1 La Lega, con la sottoscrizione del presente atto, esprime il suo consenso, ai sensi del Decreto Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679: _

- al trattamento dei dati personali in suo possesso, di cui la FIP verrà a conoscenza nel corso del rapporto, anche di quelli c.d. “sensibili” di cui all’art. 4 della predetta normativa;
- alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 della predetta normativa.

5.2 *La FIP si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa precitata e, comunque, unicamente per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l’esercizio e l’esecuzione del presente contratto.*

5.3 *La Lega, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti dell’interessato secondo quanto previsto in tale Regolamento e successive modifiche e/o*

integrazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 - Norme di rinvio

6.1 Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento alla normativa del Codice Civile e ad ogni altra disposizione contenuta in normative vigenti in materia.

Art. 7 – Clausole Etiche

7.1 La Lega dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico della FIP e si impegna ad attenersi rigorosamente alle norme in esso contenute.

Art. 8 - Conservazione del contratto

8.1 In caso di invalidità e/o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente contratto le altre clausole da essa o da esse non dipendenti seguitano ad avere validità tra le Parti.

Art. 9 - Modifiche contrattuali

9.1 Le proposte di modifica o revoca delle clausole contrattuali dovrà avvenire dalla parte proponente per iscritto all'altra parte, attraverso raccomandata a/r.

9.2 Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

Art. 10 - Foro competente

10.1 Qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, fatto salvo quanto previsto da norme imperative applicabili.

Art. 11 - Cedibilità

11.1 Il presente contratto non è cedibile se non con l'espresso preventivo consenso scritto della parte ceduta. La cessione avvenuta senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente punto resterà a ogni effetto inefficace fra le parti.

Art. 12 - Disposizioni finali

12.1 Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

* * *

Il presente contratto, redatto in doppio originale, costituisce manifestazione integrale della comune volontà delle Parti e si compone di sette facciate.

Roma, lì

Letto, Confermato, Sottoscritto

Federazione Italiana Pallacanestro
(Dott. Giovanni Petrucci, n.q.)

Lega Nazionale Pallacanestro
(Dott. Pietro Basciano, n.q.)

Per approvazione espressa ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 2 (oggetto del contratto), Art. 3 (obblighi accessori), Art. 4 (durata), art. 10 (Foro competente).

Federazione Italiana Pallacanestro
(Dott. Giovanni Petrucci, n.q.)

Lega Nazionale Pallacanestro
(Dott. Pietro Basciano, n.q.)

DELIBERA N.427/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 28/2019 assunta dal Presidente federale in data 3 aprile 2019, avente ad oggetto l'autorizzazione a far partecipare l'atleta Ciacci Christian tesserato per la Società Asd CAB Stamura Basket Ancona (codice FIP 052417), al Campionato Under 15 maschile eccellenza della regione Marche;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 28/2019 assunta dal Presidente federale in data 3 aprile 2019.

DELIBERA N.428/2019

Il Consiglio federale,

- visto lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le Disposizioni Organizzative Annuali dell'attività giovanile per l'anno sportivo 2018/2019, che ai capitoli 31 e 36, prevedono l'organizzazione dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili;
- viste le delibere n. 143 del 28 settembre 2018 e la n. 369 del 22 marzo 2019, in cui vengono approvate le date delle finali nazionali dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili;
- viste le richieste di organizzazione delle finali nazionali giovanili pervenute al Settore GMS;
- vista la proposta avanzata dai Responsabili del Settore giovanile maschile e femminile condivisa con i Presidenti regionali in occasione della Consulta regionale, svoltasi a Roma in data 26 Gennaio 2019, e con i tecnici federali del Settore Squadre Nazionali;
- ritenuto opportuno assegnare le finali nazionali con la seguente suddivisione:
- Under 18 Maschile e Femminile – MILANO
 - Under 16 Maschie – TARANTO
 - Under 16 Femminile – CHIANCIANO TERME (SI)
 - Under 15 Maschile – CECINA (LI)
 - Under 14 Maschile – PORTO SAN GIORGIO (FM)
 - Under 14 Femminile – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
- considerato che tale proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare le sedi di svolgimento delle finali nazionali dei Campionati Giovanili maschili e femminili come sotto descritte:

- Under 18 Maschile e Femminile – MILANO
- Under 16 Maschie – TARANTO
- Under 16 Femminile – CHIANCIANO TERME (SI)
- Under 15 Maschile – CECINA (LI)
- Under 14 Maschile – PORTO SAN GIORGIO (FM)
- Under 14 Femminile – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

DELIBERA N.429/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 31/2019 Presidenza n. 19, assunta dal Presidente federale in data 30 aprile 2019, con la quale è stato modificato l'art. 6 del Regolamento attuativo "Progetto di Formazione Permanente come di seguito: "La partecipazione al Corso di base di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) inizia a partire dal mese di novembre 2018 e deve essere completata entro il mese di aprile maggio 2019";
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 31/2019, assunta dal Presidente federale in data 8 marzo 2019

DELIBERA N.430/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della nota del 30 aprile 2019 del Coni Regionale Molise circa l'assegnazione di uno spazio messo a disposizione a titolo gratuito presso i locali della nuova sede del CONI Regionale sita in Campobasso, Via Carducci 4/V;

preso atto altresì della nota del Delegato del Comitato Regionale Molise con la quale comunica che dal giorno 1 maggio 2019 è stato completato il trasferimento della Sede del Comitato Regionale Molise nella nuova sede messa a disposizione dal Coni in Via Carducci 4/V Campobasso;

ritenuta la richiesta del Comitato Regionale Molise meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare il trasferimento di sede del Comitato Regionale Molise da Via Nobile 39, nei locali messi disposizione dal CONI presso la nuova sede sita in Via Carducci 4/V Campobasso.

DELIBERA N.431/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n. 393/2018 assunta dal Consiglio federale in data 11 maggio 2018 con la quale è stata nominata la Sig.ra Giulia Tuntar Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;

preso atto delle dimissioni inviate il 25 marzo 2019 al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia dalla Sig.ra Giulia Tuntar;

ravvisata la necessità, di nominare il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia fino al termine del quadriennio olimpico 2017/2020;

vista la delibera n. 274 assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in data 25 marzo 2019, con la quale viene proposta la nomina del Sig. Massimiliano Puppa quale Sostituto Giudice Sportivo;

acquisita da parte del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la disponibilità e l'idoneità del Sig. Massimiliano Puppa ricoprire tale incarico;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Friuli meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Massimiliano Puppa Sostituto Giudice sportivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia fino al termine del quadriennio olimpico 2017/2020.

DELIBERA N.432/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta dal Consiglio federale in data 6 ottobre 2017 con la quale è stato nominato l'avv. Carlo Confalonieri Componente delle Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Lombardia;

preso atto del decesso dell'avv. Carlo Confalonieri Componente della Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Lombardia;

- ravvisata la necessità, di sostituire il Componente delle Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Lombardia fino al termine del quadriennio olimpico 2017/2020;
- vista la delibera n. 21E/2018 assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia in data 30 ottobre 2018, con la quale viene proposta la nomina dell'avv. Ettore Masciolino quale Componente delle Corte Sportiva di Appello;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Lombardia la disponibilità e l'idoneità dell'avv. Ettore Masciolino ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Lombardia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare l'avv. Ettore Masciolino Componente della Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Lombardia fino al termine del quadriennio olimpico 2017/2020.

DELIBERA N.433/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*";
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2019/2020 inerenti il Campionato Professionistico prima dell'inizio della nuova stagione sportiva;
- esaminate le proposte presentate dall'Area Tecnica, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati;
- precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2019/2020, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- acquisito il parere favorevole della Lega Basket Serie A;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative al Campionato Professionistico per l'anno 2019/2020, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 434/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*";
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2019 - 2020 riguardanti il Tesseramento;
- esaminata la proposta avanzata dall'Area Tecnica allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2019/2020, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;

acquisito il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Basket Femminile;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative al Tesseramento per l'anno sportivo 2019/2020, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 435/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*";

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2019/2020 inerenti i Campionati Giovanili;

esaminate le proposte presentate dal Settore Giovanile, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;

precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2019/2020, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;

acquisito il parere favorevole della Lega Basket di Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro e della Lega Basket Femminile;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali dei Campionati Giovanili per l'anno sportivo 2019/2020, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 10 maggio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci